



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.

Testo ddl

Capo I

Politica energetica regionale

Art. 1

Finalità

1. Nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale in materia di energia, dell'articolo 117 della Costituzione, degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna), al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le funzioni amministrative concernenti la pianificazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.

Art. 2

Obiettivi di politica energetica regionale

1. La Regione, in linea con le strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi ed i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea relativi alle emissioni dei gas ad effetto serra conformemente agli accordi internazionali, promuove azioni e iniziative di politica energetica volte a raggiungere i seguenti obiettivi di carattere generale:

- a) riduzione delle emissioni climalteranti in attuazione degli accordi internazionali e in coerenza con la strategia comunitaria, nazionale e regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- b) continuità e sicurezza dell'approvvigionamento energetico a condizioni accessibili per cittadini e imprese;
- c) riequilibrare il novero delle fonti energetiche primarie al fine di garantire agli utenti finali la disponibilità di vettori energetici con minore impatto ambientale a condizioni economiche e di sicurezza simili ai livelli nazionali;
- d) promozione delle fonti energetiche rinnovabili in un'ottica sostenibile e integrata di sviluppo del territorio;
- e) aumento dell'efficienza e del risparmio energetico mediante un uso razionale ed efficiente delle fonti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) determinazione di condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche per la tutela di soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

Art. 3

Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS)

1. Il Piano energetico ambientale regionale della Sardegna (PEARS) rappresenta lo strumento fondamentale per la programmazione e la pianificazione della politica energetica ed ambientale, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
2. Il PEARS, sulla base del bilancio energetico regionale, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, pianificando gli scenari e le azioni per la loro attuazione con un orizzonte temporale di almeno decennale.
3. La Giunta regionale valuta l'aggiornamento del PEARS almeno ad ogni legislatura anche sulla base degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

Art. 4

Procedimento di approvazione del PEARS

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, anche sulla base del programma regionale di sviluppo, sono approvate le linee di indirizzo strategico per la redazione del PEARS. La deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente per il parere da rilasciare entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde.
2. Il PEARS è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, successivamente alla valutazione ambientale strategica (VAS), è definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale.
3. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche alla revisione del PEARS.

Art. 5

Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima

1. Gli enti locali adeguano la propria programmazione energetica agli indirizzi di politica energetica regionale stabiliti nel PEARS, adottando i Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) oppure aggiornando quelli già adottati.
2. Gli enti locali trasmettono i propri PAESC approvati ovvero aggiornati e il documento di monitoraggio periodico degli stessi alla cabina di regia per il monitoraggio del PEARS.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La Regione supporta gli enti locali nella redazione e nel monitoraggio dei PAESC promuovendo l'elaborazione di piani congiunti su scala sovracomunale anche in coerenza con il percorso verso la costituzione di comunità energetiche locali di cui al Capo II.

Capo II

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili

Art. 6

Finalità

1. La Regione, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Art. 7

Comunità energetiche da FER

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità energetica implementa progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità nonché l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di favorire la condivisione di energia autoprodotta e di contrastare la povertà energetica mediante la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.

3. Le comunità energetiche sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, che adottano un protocollo di intesa redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

4. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. La partecipazione delle imprese a una comunità energetica da FER è possibile laddove non costituisca l'attività commerciale o professionale principale e, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.

6. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da FER destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 8

Competenze

1. Le comunità energetiche da FER possono:

- a) produrre, autoconsumare e immagazzinare l'energia rinnovabile;
- b) stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia ;
- c) redigere e adottare un bilancio energetico;
- d) redigere e adottare un PAESC congiunto su scala sovracomunale, ai sensi dell'articolo 5, che individua le azioni per l'efficiamento energetico, per l'aumento della produzione di energia da FER e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

Art. 9

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione istituisce un quadro di sostegno a favore della costituzione delle comunità energetiche da FER attraverso:

- a) il supporto alle pubbliche amministrazioni per favorire la creazione di comunità energetica da FER e la loro partecipazione diretta;
- b) la rimozione degli ostacoli normativi e amministrativi per lo sviluppo delle comunità energetiche da FER;
- c) la promozione della cooperazione con ARERA e i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi delle comunità energetiche da FER e l'accesso ai mercati;
- d) l'indirizzo delle misure dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e dai fondi nazionali per lo sviluppo e la crescita verso il sostegno finanziario per i progetti innovativi delle comunità energetiche da FER;
- e) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti consumatori, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o in condizione di povertà energetica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) la promozione dell'autoconsumo dell'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche da FER e il supporto a forme innovative di stoccaggio dell'energia quali la produzione di gas da fonte rinnovabile (power to gas) e l'accumulo idraulico nel sottosuolo.

Art. 10

Attuazione e monitoraggio delle comunità energetiche

1. La conferenza dell'energia, con il supporto tecnico della cabina di regia, costituiti nell'ambito del PEARS ha il compito di
- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell'ARERA;
 - c) riferire sugli esiti dell'andamento delle comunità energetiche da FER nei rapporti di monitoraggio del PEARS.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, approva con propria deliberazione con le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, stabiliscono le caratteristiche minime dei protocolli di intesa, i criteri per la costituzione delle comunità energetiche e descrivono gli obiettivi e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunità energetiche da FER.

Capo III

Reddito energetico regionale

Art. 11

Istituzione del reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali della Sardegna, è istituito il reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili in favore di utenti che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta.
2. Attraverso l'istituzione dello strumento di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:
- a) aumento della generazione di energia elettrica da FER;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) uso locale dell'energia prodotta da FER e massimizzazione dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile;
- c) lotta alla povertà energetica, con riferimento all'attuazione dello strumento finalizzato all'efficienza energetica e all'abbattimento dei costi energetici alle famiglie a basso reddito;
- d) sviluppo economico del territorio per effetto della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione delle energia elettrica da FER.

Art. 12

Principi di funzionamento

1. Con il reddito energetico, la Regione incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER da parte dei soggetti beneficiari di cui al successivo articolo 13.
2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta dagli impianti.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di cedere al fondo di cui all'articolo 14 gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Le risorse sono reinvestite nel finanziamento dello strumento.
5. La Regione e il GSE sottoscrivono un apposito protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione delle FER e degli interventi di efficienza energetica.

Art. 13

Beneficiari

1. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Possono accedere alla misura del reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione:
 - a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

condominio, situate nel territorio regionale;

- b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
 - c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
3. All'interno beneficiari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, hanno priorità:
- a. i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
 - b. i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
 - c. i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

Art. 14

Istituzione del fondo e norme di attuazione

1. Per il finanziamento del reddito energetico, è autorizzata la costituzione di un fondo di rotazione con uno stanziamento iniziale di euro 5.000.000.
2. Per la gestione del fondo di cui al comma 1, l'amministrazione regionale può avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica oppure può ricorrere all'affidamento diretto ad un'agenzia o a una società "in house" regionale sussistendo le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria presenta le direttive di attuazione per il parere della Commissione consiliare competente che emana il parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il parere se ne prescinde.

Capo IV Autorizzazioni di impianti energetici

Art. 15

Autorizzazione unica di impianti per la produzione di biometano. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente:

"e ter) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche ed integrazioni, superiore o uguale a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni."

2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si utilizza la procedura semplificata SUAPE per gli impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.28 del 2011, non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso.

Art. 16

Autorizzazione unica per infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale

1. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto ("GNL") di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e successive modifiche e integrazioni, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del citato decreto legislativo, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'assessorato regionale competente in materia di industria.

2. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di capacità inferiore a 50 tonnellate, si applica la procedura semplificata SUAPE.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria, con propria deliberazione individua l'ufficio regionale competente a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 e approva le linee guida del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

Art. 17

Impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Fatte salve le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa, è attribuita, altresì, alle province e alla città metropolitana di Cagliari, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal Piano energetico regionale, la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.”

Art. 18

Oneri istruttori

1. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2 lettera e bis, della legge regionale n. 9 del 2006 e ai sensi dell'articolo 15, sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di supporto per l'aggiornamento del Piano energetico regionale, all'assistenza tecnica per le istruttorie, all'acquisto di beni necessari per il loro svolgimento e alle attività di supporto in materia di fonti energetiche rinnovabili di gestione intelligente dell'energia, di efficienza energetica, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché al finanziamento o al cofinanziamento di progetti europei, nazionali e regionali con le predette finalità.

2. Le spese per le attività istruttorie quali autorizzazioni, permessi o concessioni volti alla realizzazione e alla verifica di impianti di realizzazione di reti energetiche e di impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale, quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali, alla data di entrata in vigore



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della presente legge, si sia già conclusa l'istruttoria. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate alle attività di assistenza tecnica per le attività istruttorie sulle istanze presentate.

Capo V

Disposizioni residuali, transitorie e finali

Art. 19

Esenzione bollo auto

1. A decorrere dal successivo anno finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autoveicoli immatricolati in Sardegna con alimentazione elettrica, con alimentazione ibrida plug in, con alimentazione a metano oppure gli autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone immatricolati in Sardegna e che operano nel territorio regionale, con qualsiasi alimentazione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 20

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) Il comma 7-bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- b) l'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura);
- c) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2012);
- d) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

e) il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 22

Copertura finanziaria

1. Per l'anno 2019, la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'aggiornamento ai sensi del PEARS di cui all'articolo 3, continua ad applicarsi il PEARS approvato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 45/40 del 2 agosto 2016.
2. In fase di prima applicazione, per l'autorizzazione degli impianti di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali vigenti contenute nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da FER.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 16 sono efficaci a partire dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 16.
4. Gli oneri istruttori di cui all'articolo 18 non sono dovuti nel caso il proponente sia un ente pubblico.

Art. 24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).